



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
N. 14 DEL 14 APRILE 2020

Oggetto: CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE FINO AL 3 MAGGIO 2020.

L'anno duemila venti, il giorno quattordici del mese di aprile, in Santo Stefano Quisquina, nella sede del Comune, il Sindaco del Comune, Rag. Francesco Cacciatore,

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, che detta "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- articolo 1, "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento alle misure previste nelle seguenti lettere:

- a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute,
- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la

possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

- articolo 2, "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali", con particolare riferimento alle misure previste nei seguenti numeri:

4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione,

10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali,

- articolo 3, "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento alle misure previste nella lettera d): "i Sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali";

- articolo 7, "Esecuzione e monitoraggio delle misure", secondo il quale "Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti";

- articolo 8, "disposizioni finali", che stabilisce:

"1 - Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

2 - Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020;

3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

visto l'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, che individua i "Servizi di pompe funebri e attività connesse" tra i servizi per la persona che non sono sospesi dall'articolo 1, lettera cc), dello stesso d.P.C.M.;

vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

preso atto che la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, al paragrafo 2, stabilisce che “Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa e misure di contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da COVID – 2019;

Considerato che sono state individuate le seguenti motivazioni per le quali sono consentiti gli spostamenti delle persone: esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute;

Considerato che tali previsioni devono essere intese come limitazioni applicabili anche agli spostamenti all'interno dello stesso Comune, atteso che la finalità è quella di evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi;

considerato che, alla luce di quanto sin qui esposto, gli spostamenti delle persone per visita al Cimitero comunale non possano essere ritenuti rientranti tra le giustificazioni valide in deroga alle sopra descritte limitazioni degli spostamenti;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, con il quale è stato stabilito che “l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 é prorogata fino al 13 aprile 2020”;

vista la circolare del Ministro della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 4, prot. 0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES, avente ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, che, tra le proprie linee direttrici individua le seguenti:

- identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre,
- evitare le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell'addio;

vista la lettera A) della prefata circolare del Ministro della salute, rubricata “Natura e durata delle indicazioni emergenziali”, che, tra l'altro, prevede che “Il Sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente,, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni qui fornite”;

vista la lettera G) della più volte citata circolare del Ministro della salute, rubricata “Cimiteri”, che, tra l'altro, prevede, che

- “1. I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;

visto il d.P. R. 10 settembre 1990, n. 285;

visto il regolamento comunale cimiteriale;

viste le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”, approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017;

viste le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

visti gli articoli 2, commi 3 e 8, e 3 dell’ordinanza n. 5 del 12 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana;

vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell’11 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana che, tra l’altro, ha prorogato fino al 3 maggio 2020 l’efficacia delle Ordinanze n. 5 del 13.3.2020, n. 7 del 20.3.2020 (con la sola esclusione dell’articolo 3, comma 5, che è abrogato) e n. 10 del 23.3.2020;

visto, in particolare, che nel preambolo della prefata ordinanza n. 16/2020 del Presidente della Regione si afferma: “Tenuto conto che il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università di Palermo ritiene efficaci le misure di contenimento adottate dalla Regione Siciliana per contrastare il diffondersi del contagio, evidenziando come la Sicilia, alla luce dei dati raccolti sull’andamento dell’epidemia si dalla fine di febbraio, potrebbe essere la prima Regione italiana a raggiungere l’obiettivo di "zero contagi" solo se continua a mantenere le restrizioni in vigore”;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di disporre, la prosecuzione della chiusura al pubblico del Cimitero comunale, sino al giorno 3 maggio 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto ai parenti e agli affini di primo grado;

visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;

visto l’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

visto l’articolo 3 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo il quale i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 e che prevede che le disposizioni dello stesso articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente;

visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all’art. 117 dispone: “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

visto l’articolo 7-bis, “Sanzioni amministrative”, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,, secondo il quale:

comma 1: "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro";

comma 1-bis: "La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari";

richiamata la propria ordinanza n. 07 del 13 marzo 2020, con la quale è stata disposta la chiusura del cimitero comunale fino al 3 aprile 2020, prorogata con la propria ordinanza n. 11 del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

ritenuto di disporre la proroga della vigenza della predetta ordinanza n. 11/2020, stabilendo il termine del 3 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe;

ORDINA

- 1) la chiusura del Cimitero comunale fino al 3 maggio 2020 incluso, salvo ulteriori proroghe che potranno essere disposte con successive ordinanze;
- 2) é garantita l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
- 3) durante il rito dell'addio é ammessa la presenza per l'estremo saluto dei parenti e degli affini di primo grado;
- 4) di pubblicare il presente atto per 15 giorni all'albo pretorio on line e all'ingresso del cimitero comunale.

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal combinato disposto di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il servizio di Polizia locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Agrigento,
- al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano Quisquina,
- al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana.
- all'Ufficio di Polizia locale del Comune di Santo Stefano Quisquina,
- agli Uffici comunali interessati per materia (Ufficiale di stato civile, Area tecnica, custode del cimitero comunale).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi

Santo Stefano Quisquina, li 14 aprile 2020



Il Sindaco
Rag. Francesco Cacciatore